

COMUNE DI COAZZE

REGOLAMENTO COMUNALE PASCOLI

Approvato con deliberazione di c.c. N. 09 del 8-2-2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento Pascoli ha l'obiettivo di disciplinare la corretta gestione dei pascoli pubblici e privati del Comune di Coazze per preservare le caratteristiche produttive, ambientali, paesaggistiche e fruttive degli stessi e dell'intero territorio. Le buone pratiche di gestione dei pascoli esprimono un nesso diretto con le attività legate alla promozione turistica, all'immagine del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico: a tal fine ad esse è riconosciuta la pubblica utilità.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento comunale pascoli disciplina l'esercizio del pascolamento delle superfici a pascolo delle proprietà pubbliche e private nel territorio del Comune di Coazze.

ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. I presupposti normativi del presente Regolamento sono di seguito riportati:
 - Codice Civile;
 - Legge 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia;
 - Nota al Commissario degli Usi Civici di Torino del 12 Gennaio 1926 in risposta alla nota del 31 dicembre 1925 n. 5755;
 - Risposta alla nota n. 1739 del 27 novembre 1925 da parte del commissario per la liquidazione degli usi civici di Torino, protocollo n. 1669 del Comune di Coazze del 24 dicembre 1925;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
 - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi.
 - D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
 - Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - Legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009, n. 29. Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici (e relativo regolamento regionale, in fase di approvazione);
 - Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R. Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
 - Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione Consultiva recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
 - Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21. Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali (e relativo regolamento regionale, in fase di approvazione);
 - DGR n° 14 -5285 del 03/07/2017: Approvazione delle Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF) di cui all'art. 19 comma 6 del Piano paesaggistico Regionale adottato con DGR 42-4224 del 27/03/2017.
 - Legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari"
 - Legge 11 febbraio 1971, n. 11 "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici"
 - Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
 - Piano d'area del Parco Orsiera Rocciavrè approvato con DGR 502/16779 del 16/12/1992
 - DGR 7-4703 del 27/02/2017 sulla conservazione Zona Speciale do Conservazione (ZSC)
 - DGR 54-7409 del 7/04/2014 tutela Siti Rete Natura del Piemonte
2. Le prescrizioni, i divieti e le norme relative alla conduzione del pascolamento e alla gestione dei pascoli disciplinate dalle precedenti normative devono essere rispettate su tutti i pascoli (pubblici e privati) del territorio comunale.

ART. 4 COMMISSIONE CONSULTIVA PASCOLI

1. Il Comune istituisce la "Commissione Consultiva pascoli" con il compito di supportare l'Amministrazione comunale in materia di gestione dei pascoli pubblici e privati. La Commissione Consultiva pascoli ha funzione consultiva, propositiva e di controllo in materia di pascoli, fornisce inoltre al Comune pareri tecnici volti a:
- delimitare, accorpare o scorporare comprensori di pascolo e dirimere le controversie sui confini;
 - definire i carichi massimi mantenibili, minimi e consigliati;
 - definire gli importi economici da corrispondere per l'utilizzo dei pascoli comunali;
 - assegnare i pascoli comunali;
 - derogare i termini di monticazione e di demonticazione ed escludere (anche temporaneamente) dal pascolamento aree specifiche per tutela della flora e della fauna;
2. La Commissione Consultiva inoltre:
- valuta le offerte tecniche avanzate per l'assegnazione dei pascoli comunali;
 - valuta i Piani Pastorali Aziendali, qualora presenti, ha la facoltà di richiedere eventuali integrazioni e fornisce al Comune un parere per la loro approvazione;
 - fornisce indicazioni in merito alla tipologia di materiali impiegabili e alle modalità di esecuzione dei lavori di sistemazione dei pascoli e delle infrastrutture connesse (punti di abbeverata, tettoie, stalle, recinzioni, ecc.);
 - effettua i sopralluoghi e i controlli sullo stato dei pascoli e sullo stato di realizzazione di eventuali lavori di sistemazione degli stessi e delle infrastrutture connesse;
 - redige i verbali di consegna e riconsegna;
 - svolge qualsiasi altra attività connessa ai pascoli, alla loro conservazione e gestione.
3. La Commissione Consultiva è costituita da:

- Sindaco e/o suo delegato;
- Dott. Agronomo o Forestale specializzato in gestione dei pascoli, come Consulente tecnico del Comune, nominato dall'Amministrazione;
- Funzionari rappresentanti delle Associazioni di Categoria agricole che rappresentino le imprese agricole del territorio (n.1 per ciascuna, previo invito da parte del Sindaco o di un suo delegato);
- Rappresentante del Parco Alpi Cozie referente per la zona dell'Orsiera-Rocciavré.

Possono inoltre essere convocati dal Sindaco o un suo delegato a prendere parte alle sedute della Commissione Consultiva pascoli, qualora le circostanze e le tematiche affrontate lo rendano utile, funzionale o necessario i seguenti soggetti:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico, settore patrimonio o suo delegato;
 - Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale;
 - Rappresentanti di eventuali forme associate della proprietà fondiaria (n.1 per ciascuna).
4. La Commissione Consultiva si riunisce di norma due volte l'anno per fornire un parere tecnico al Comune relativo alle assegnazioni di uso civico dei pascoli secondo le richieste pervenute e per effettuare una valutazione dello stato dei pascoli al termine dell'utilizzazione con redazione dei verbali di consegna e riconsegna. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario affrontare tematiche inerenti i pascoli, anche per mezzo di verifiche in campo.
 5. È compito del Sindaco o di un suo delegato procedere alla convocazione della Commissione Consultiva pascoli e alla stesura del relativo ordine del giorno.
 6. Il Consulente tecnico del Comune viene nominato dal Sindaco, con nomina con decreto sindacale, antecedentemente l'assegnazione dei pascoli Comunali e resta in carica fino alla conclusione del periodo di durata delle assegnazioni e delle procedure di accertamento e conclusione ad esso connesse.

TITOLO II

NORME DI GESTIONE DEI PASCOLI (PUBBLICI E PRIVATI) DI COAZZE

ART. 5 –COMPENSORI DI PASCOLO

1. Il Comune definisce i confini di tutti i comprensori di pascolo pubblici, che costituiscono unità gestionali autonome sul territorio comunale. A tal fine si avvale del supporto tecnico della Commissione Consultiva pascoli.
2. I comprensori di pascolo comunali sono i seguenti:
 - **Alpe Colombino**
 - **Balma**
 - **Ciargiur**
 - **Colle Bione**
 - **Dindalera**
 - **Palé**
 - **Ricciavré**
 - **Sellery**

Il dettaglio delle particelle catastali, delle superfici catastali e nette pascolabili, è riportato nei capitoli relativi ad ogni singolo comprensorio di pascolo e costituisce parte integrante degli stessi.

ART. 6 – PIANI PASTORALI AZIENDALI (O PIANI DI PASCOLO)

1. Il Comune di Coazze promuove la predisposizione e l'adozione di Piani Pastorali Aziendali (PPA), redatti da un Dott. Agronomo o Forestale, abilitato all'esercizio della professione e specializzato in gestione dei pascoli, secondo le linee guida riportate nella DGR n° 14 -5285 del 03/07/2017 (Approvazione delle Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF) di cui all'art. 19 comma 6 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 42-4224 del 27/03/2017 .
2. La Commissione Consultiva pascoli esamina i PPA presentati o i loro aggiornamenti, ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni, approfondimenti o revisioni dei Piani medesimi qualora il PPA non riporti i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente (specificando caso per caso le modalità e i tempi entro cui le eventuali integrazioni dovranno essere fornite). A valle della valutazione di queste ultime, la Commissione Consultiva redige un parere motivato che invierà all'Amministrazione comunale, la quale, sulla base delle risultanze, provvederà alla presa d'atto del PPA.
3. La Commissione Consultiva pascoli ha facoltà di effettuare sopralluoghi in campo per verificare l'applicazione dei PPA.

ART. 7 – CARICHI MASSIMI MANTENIBILI (CMM)

1. Il carico di bestiame nel presente regolamento e in tutti i documenti cui ad esso fanno riferimento, è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA). La conversione delle unità animali in UBA viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione Consultiva, di seguito riportati:
 - Tori, Vacche e atri bovini > 2 anni = 1 UBA;
 - Bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0.60 UBA;
 - Bovini < 6 mesi = 0.40 UBA;
 - Equini > 1 anno = 1.00 UBA;
 - Equini < 1 anno = 0.60 UBA;
 - Ovi-caprini = 0.15 UBA.
2. L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante la stagione di pascolo non ha effetti ai fini del superamento del CMM.
3. I carichi di bestiame di ogni comprensorio sono indicati nei relativi capitolati di concessione e potranno essere espressi nelle seguenti modalità:
 - Giorni di pascolamento;
 - UBA/ha × anno;
 - UBA/ha × stagione (accompagnato dalla specifica dei giorni di durata della stagione).
4. Il comune, a mezzo della Commissione Consultiva Pascoli, definisce il CMM per ogni comprensorio di pascolo.
5. Qualora gli imprenditori agricoli non ritengano adeguato il CMM determinato dalla Commissione Consultiva, possono, su base volontaria, dotarsi di PPA (redatto sulla base delle linee guida regionali), che sarà sottoposto all'iter di approvazione di cui all'art. 6.
6. Per i comprensori che dispongono di un Piano di Pascolo Aziendale (PPA) approvato dall'Amministrazione comunale, la Commissione Consultiva recepisce il CMM del PPA.
7. Qualora condizioni specifiche lo rendano giustificato, il Comune, a mezzo della Commissione Consultiva Pascoli, può imporre un carico inferiore rispetto al CMM, con motivato parere.
8. In caso di superamento del CMM stabilito dal Comune da parte degli imprenditori agricoli sui comprensori utilizzati, il Comune provvede a sanzionare i contravenienti, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 8 – CARICHI MINIMI

1. Il carico minimo di bestiame per ogni comprensorio di pascolo è stabilito dal Comune a mezzo della Commissione Consultiva Pascoli.
2. Il Comune, a mezzo della Commissione Consultiva pascoli, può autorizzare annualmente un carico di bestiame inferiore al Carico minimo, su richiesta dell'imprenditore agricolo gestore del comprensorio, corredata da opportuna documentazione, a condizione che tale sottocarico non sia protratto per più di una stagione e che non sia in ogni caso inferiore al 70% del carico minimo.
3. In caso di carico inferiore al Carico minimo da parte degli imprenditori agricoli gestori dei comprensori, il Comune provvede a sanzionare i contravvenenti, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 9 – STAGIONE DI PASCOLO

1. In presenza di un'adeguata offerta foraggera, la stagione di pascolo potrà iniziare il 1 giugno (e in ogni caso non oltre il 15 luglio) e dovrà terminare entro il 15 Ottobre per tutti i pascoli a quota superiore ai 1500 m s.l.m.; potrà iniziare il 1 maggio (e in ogni caso non oltre il 15 giugno) e dovrà terminare entro il 30 Ottobre per quote comprese tra 1500 m e 800 m, il 15 Novembre per tutti i pascoli a quota inferiore.
2. La durata minima della stagione di pascolo non dovrà essere in ogni caso inferiore a 80 giorni, fatto salvo specifiche deroghe della Regione Piemonte o del Comune, previo parere della Commissione Consultiva Pascoli.
3. Il Comune, a mezzo della Commissione Consultiva pascoli, valuta annualmente la necessità di posticipare l'inizio della stagione di pascolo o anticiparne i termini, in funzione dell'andamento climatico stagionale.
4. Il Comune può autorizzare l'anticipo dell'inizio della stagione di pascolo o il posticipo del termine in deroga al comma 1 del presente articolo, previa richiesta dell'imprenditore agricolo gestore di un comprensorio, corredata da adeguata documentazione tecnica o a seguito dell'approvazione di un PPA (se in questo è specificato). Tale autorizzazione è in ogni caso subordinata al parere favorevole della Commissione Consultiva pascoli. La richiesta dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima dei limiti temporali per cui è richiesta la deroga.
5. In caso mancato rispetto dei limiti temporali di inizio e termine della stagione di pascolo, il Comune provvede a sanzionare i contravvenenti, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 10 – NORME GENERALI SULLA GESTIONE DEI PASCOLI

1. Le tecniche di pascolamento consentite sono il pascolamento turnato ed il pascolamento razionato per tutte le categorie di bestiame. Per i soli ovi-caprini è altresì consentito il pascolamento guidato con l'ausilio di cani da pastore. È incentivata l'attuazione delle forme integrali di pascolamento turnato o razionato, con pernottamento degli animali sulle sezioni di pascolo utilizzate durante il giorno. È in qualsiasi caso fatto divieto di applicare il pascolamento libero e di lasciare bestiame incustodito al di fuori delle apposite recinzioni.
2. L'utilizzazione delle sezioni di pascolo derivanti dall'applicazione delle tecniche di pascolamento di cui al comma 1, dovrà essere effettuata progressivamente a partire dalle aree sviluppo della vegetazione precoce (altitudini inferiori ed esposizioni sud) per proseguire verso aree a sviluppo più tardivo. Gli animali dovranno permanere in ogni sezione di pascolo fino al consumo ottimale della risorsa foraggera.
3. Il pascolamento turnato o razionato è applicabile tramite l'utilizzo di recinzioni elettrificate a basso voltaggio, mobili, monofilo per i bovini, a doppio filo per gli equini e tramite l'utilizzo di apposite reti elettrificate a basso voltaggio per gli ovi-caprini. La presenza di recinzioni in corrispondenza di aree a percorrenza turistica (sentieri, strade, ecc.) dovrà essere adeguatamente segnalata e, nel caso in cui queste attraversino viabilità di qualsiasi tipo, dovranno essere dotate di apposito

cancello, maniglia o passaggio che non impedisca il transito. Tutte le recinzioni dovranno essere rimosse alla fine della stagione di pascolo.

4. Qualora non sia possibile il ricovero notturno del bestiame in appositi fabbricati, nei comprensori utilizzati, anche solo parzialmente, da ovi-caprini, devono essere messi in atto sistemi di difesa dalla predazione da canidi sui pascoli attraverso l'impiego di stabbature notturne, utilizzando le apposite reti elettrificate di cui al comma precedente. Le aree di stabbatura notturne devono essere soggette a turnazione nel corso della stagione e tra stagioni successive. La stessa area di stabbatura non può essere utilizzata indicativamente per più di 5-7 notti a stagione e per più di una stagione per sessennio. Le aree di stabbatura notturne dovranno essere preferenzialmente collocate in zone di pascolo magro o arbustato, ove le condizioni morfologiche lo consentano, al fine di migliorare il pascolo. Non è consentito effettuare stabbature a meno di 20 m dai fabbricati.
5. In caso di utilizzo delle tecniche di mandatura, si applicano le medesime prescrizioni relative alla turnazione e alla distanza dai fabbricati delle stabbature di cui al comma precedente.
6. In caso di presenza ed utilizzo di fabbricati per il ricovero, anche temporaneo degli animali (ad esempio per l'espletamento delle operazioni di mungitura), le deiezioni accumulate dovranno essere razionalmente distribuite sul pascolo a fine della stagione vegetativa (e comunque non prima dell'ultima settimana antecedente la demonticazione, con turnazione delle aree di distribuzione e priorità assoluta per le aree meno fertili, attraverso spargimento meccanico, manuale o attraverso tecniche di fertirrigazione).
7. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorte lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96. È inoltre fatto obbligo di costruire recinti di protezione da opere di captazione idrica e da tetti di manufatti contro terra. È altresì vietato pascolare nelle aree interdette al pascolo, anche temporaneamente, e al di fuori del proprio comprensorio di pascolo.
8. Nel corso di qualsiasi operazione di movimentazione del bestiame, questo deve essere condotto e custodito da personale adeguato per competenze e numero, in modo da impedire danni a fondi limitrofi, a strutture e infrastrutture o a persone.
9. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993 (Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione"), attuativo della legge regionale n. 34 del 26.7.1993.
10. La costruzione o la posa di abbeveratoi fissi o di qualsiasi attrezzatura pastorale fissa dovrà essere autorizzata dal comune, previo parere favorevole della Commissione Consultiva pascoli, che si riserva la facoltà di fornire prescrizioni circa le caratteristiche tecniche minime, le tipologie costruttive ed i materiali impiegabili.
11. Nel caso di interventi di opere fisse in area ZSC è prevista la comunicazione preventiva all'Ente di gestione delle Aree protette della Alpi Cozie
12. La Commissione Consultiva pascoli ha facoltà di effettuare, senza preavviso, controlli e verifiche dell'effettivo rispetto delle prescrizione di cui al presente articolo. In caso di inadempienze, la Commissione Consultiva pascoli redige apposito verbale e lo trasmette all'Amministrazione comunale, che provvede a sanzionare i contravenienti, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 11 – NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA

1. Chiunque intenda trasferire bestiame sui pascoli nel territorio comunale di Coazze deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della monticazione, al Comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 8/2/1954 n°320, a mezzo del Modello 6 (domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio o per la transumanza), indicando i pascoli di cui dispone per il periodo di monticazione. Il suddetto Comune, informa subito il Comune di Coazze della data approssimativa di arrivo degli animali. Se lo spostamento avviene nell'ambito del Comune di Coazze è sufficiente che l'imprenditore agricolo che movimenta gli animali ne dia preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.
2. Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di Coazze, il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa verifica la disponibilità di pascolo. La medesima procedura si applica per la movimentazione interna al territorio Comunale (bestiame di residenti nel Comune o allevato in centri aziendali nel Comune, che montica nello stesso Comune).
3. Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza devono essere provvisti di certificato di origine e di sanità conforme al Modello 7, rilasciato dall'A.S.L. di competenza. I Modelli 7 devono essere consegnati all'Amministrazione Comunale, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione.
4. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il Responsabile del Servizio Polizia amministrativa, unitamente all'A.S.L. competente per territorio, dispone il ritorno del bestiame al Comune di provenienza.
5. Il Comune, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame.
6. La comunicazione al Comune circa le date e le modalità di trasferimento del bestiame vale anche per la demonticazione, a fine della stagione di pascolo. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.
7. Nel caso in cui malattie infettive o diffuse di qualsiasi tipo si sviluppino nel luogo di monticazione o di pascolo, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e di corsi d'acqua. È obbligato a denunciare immediatamente al Comune e al Settore Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, tali malattie e presentarsi e compiere regolarmente ciò che gli viene prescritto dalla competente Autorità Sanitaria. I contravventori, in caso di mancata o ritardata segnalazione, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 358 del TULS 27.7.1934 n. 1265 s.m.i..
8. L'interramento di animali deceduti a causa di malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di cui alle norme in materia ed alle disposizioni dell'A.S.L. competente.
9. Chiunque trasferisca la proprietà del bestiame durante il periodo di permanenza al pascolo sul territorio Comunale di Coazze, ne dovrà dare comunicazione al Comune, corredata dalla comprovante documentazione (mod. 4), entro 3 giorni.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI PASCOLI PUBBLICI DI COAZZE

CAPO I - USI CIVICI

Art. 12 – USO CIVICO SUI PASCOLI COMUNALI

1. Tutti i terreni di proprietà comunale sono da considerarsi soggetti al godimento dell'uso civico di pascolo secondo quanto riportato negli elenchi dei comprensori di pascolo sulla base della Nota al Commissario degli Usi Civici di Torino del 12 Gennaio 1926 in risposta alla nota del 31 dicembre 1925 n. 5755 e della risposta alla nota n. 1739 del 27 novembre 1925 da parte del commissario per la liquidazione degli usi civici di Torino, protocollo n. 1669 del Comune di Coazze del 24 dicembre 1925 e della "Perizia di stima per determinazione canone di concessione d'uso dei terreni siti nel comune di Coazze località Sellery (usi civici) a firma del Geom. Luciano Cutellè redatta su incarico comunale.

Art.13 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. Il diritto all'esercizio dell'uso civico di pascolo spetta ai cittadini residenti con bestiame stanziale nel Comune di Coazze. Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione (associazioni temporanee di scopo o d'impresa, o altre forme equivalenti) tra 2 o più soci, l'uso civico è godibile a condizione che tutti i soci siano residenti e con bestiame stanziale nel Comune di Coazze.
2. Il diritto di uso civico di pascolo può essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di proprietà. Le facoltà d'accesso ed utilizzazione degli usi civici da parte del singolo avente diritto non sono assolute, ma sono vincolate all'effettiva necessità di utilizzo e non possono pregiudicare i diritti degli altri utenti con pari prerogative.
3. Il presente Regolamento individua le seguenti categorie di utenti:
 - a) imprenditori agricoli singoli o associati residenti con bestiame stanziale. Costoro hanno il diritto alla prima attribuzione dei terreni Comunali. Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione, l'uso civico è godibile solo se tutti i soci presentano le caratteristiche di cui al comma 1;
 - b) imprenditori agricoli singoli o associati, residenti con bestiame non stanziale o non residenti, ai quali possono essere attribuiti i terreni non assegnati alla categoria precedente.
4. Gli aventi diritto di uso civico vantano priorità nell'assegnazione dei pascoli Comunali. L'assegnazione è assoggettata ad un canone di concessione, secondo le consuetudini storiche descritte nella Nota al Commissario degli Usi Civici di Torino del 12 Gennaio 1926 in risposta alla nota del 31 dicembre 1925 n. 5755.

CAPO II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI COMUNALI DI COAZZE

Art. 14 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI COMUNALI

L'assegnazione dei pascoli comunali avverrà secondo due distinte fasi:

Fase 1 – Riservata ai residenti con bestiame stanziale, titolari di diritto di uso civico, secondo le modalità indicate all'articolo 15.

Fase 2 – Aperta a tutti gli imprenditori agricoli, residenti con bestiame non stanziale o non residenti, secondo le modalità definite all'Art. 16, qualora assegnazioni agli aventi diritto di uso civico in Fase 1 risultino inferiori rispetto alla disponibilità di superfici a pascolo comunali.

Art.15 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI RESIDENTI CON BESTIAME STANZIALE AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'assegnazione di uso civico ha la durata minima di anni sei. Il Comune si riserva la facoltà di concedere assegnazioni di durata inferiore, solo nel caso in cui sia dettato dalla necessità di allineamento delle scadenze delle assegnazioni di differenti comprensori.
2. Le strutture d'alpeggio di proprietà comunale insistenti su pascoli gravati da uso civico sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e assegnate "a corpo" con lo stesso.
3. I titolari di diritto di uso civico, di cui all'art 13 comma 1 possono fare richiesta di assegnazione dei pascoli comunali a partire dal 10 gennaio e non oltre il 31 gennaio successivo alla data di scadenza degli affidamenti in essere, a valle della pubblicazione di apposito bando. L'affidamento avrà luogo mediante concessione, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello stato di cui R.D. del 23/05/1924, n°827.
4. Coloro che, nel termine indicato, non abbiano fatto pervenire l'istanza o abbiano fatto pervenire la medesima in forma incompleta o non corredata da tutta la documentazione indicata nel comma successivo, sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio dell'uso civico per tutta la durata dell'assegnazione. In tali casi i soggetti considerati rinunciatari dell'esercizio dell'uso civico potranno in ogni caso fare richiesta delle medesime o di altre superfici, qualora non assegnate, secondo le modalità previste per gli imprenditori agricoli residenti con bestiame non stanziale sul territorio Comunale, vedendo riconosciuta una premialità in fase di bando.
5. La richiesta di assegnazione dei pascoli comunali da parte degli imprenditori agricoli residenti con bestiame stanziale sul territorio comunale dovrà essere compilata sull'apposito modulo, predisposto da Comune, indicando nello stesso il comprensorio di pascolo a cui la richiesta si riferisce. A questa dovrà essere allegata obbligatoriamente tutta la documentazione richiesta dal bando ed in particolare un'offerta tecnica riportante una proposta di miglioramento dei fondi, delle strutture e della gestione del pascolo.
6. Nel caso in cui le richieste di uso civico non eccedano le disponibilità di superfici, agli imprenditori agricoli titolari del diritto di uso civico è consentito prendere in affido capi in guardiania, per un massimo del 30% del totale (in UBA) che utilizza ogni comprensorio di pascolo, esclusivamente nel caso in cui l'incremento della consistenza del bestiame renda più efficiente e razionale l'utilizzazione del comprensorio. In tali casi il bestiame acquisito in guardiania si somma a quello stanziale di proprietà per l'assegnazione delle superfici.
7. Il Comune, sentito il parere della Commissione Consultiva pascoli, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta dell'imprenditore agricolo titolare del diritto di uso civico di prendere capi in guardiania.
8. L'offerta tecnica è sottoposta a valutazione da parte del Comune, a mezzo della Commissione Consultiva Pascoli. La Commissione Consultiva attribuisce un punteggio, secondo le modalità e le ripartizioni indicate nel bando. Qualora l'offerta tecnica non raggiunga i punteggi minimi indicati nel bando, per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, per interventi proposti giudicati non coerenti con le buone pratiche di gestione dei pascoli o per dettaglio insufficiente, la Commissione Consultiva pascoli ne fornisce parere motivato al Comune, che provvede all'adeguamento del canone di concessione a valori fino a 10 volte superiori rispetto a quello base.
9. Il Comune, a mezzo della Commissione Consultiva pascoli, può inoltre imporre prescrizioni relative ad aspetti tecnici aggiuntivi, complementari o integrativi rispetto a quanto presentato nell'offerta tecnica. Tali prescrizioni dovranno essere integrate in eventuali Piani Pastorali Aziendali, qualora gli imprenditori agricoli si impegnino alla loro redazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. La Commissione Consultiva pascoli ha facoltà di effettuare sopralluoghi in campo per verificarne l'applicazione.

10. Nel caso in cui più aventi diritto richiedano le superfici ricadenti entro il medesimo comprensorio, la Commissione Consultiva Pascoli darà priorità all'assegnazione sulla base della valutazione dell'offerta tecnica. Sarà in ogni caso garantito il diritto all'uso civico di pascolo di tutti i richiedenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2.
11. Sulla base dei principi sanciti dal presente articolo, le superfici comunali saranno assegnate insindacabilmente dal Comune, sentito il parere della Commissione Consultiva pascoli, sulla base dei CMM dei comprensori di pascolo definiti dalla Commissione Consultiva pascoli medesima, ai sensi dell'art. 5, entro il 20 febbraio.

Art.16 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI CON BESTIAME NON STANZIALE O NON RESIDENTI

1. Qualora le richieste degli aventi diritto di uso civico di cui all'art.13 comma 3 lettera a) risultino inferiori rispetto alla disponibilità di superfici a pascolo comunali o non risulti possibile, per qualsiasi motivo, addivenire all'affidamento in concessione agli utenti di cui sopra, il successivo affidamento sarà esteso a tutti gli imprenditori agricoli, residenti con bestiame non stanziale di cui all'art.13 comma 3 lettera b).
2. La durata minima dell'assegnazione è pari ad anni sei.
3. Le strutture d'alpeggio di proprietà comunale sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e assegnate "a corpo" con lo stesso.
4. I soggetti di cui all'art.13 comma 3 lettera b) possono fare richiesta di assegnazione dei pascoli comunali a partire dal 31 Gennaio e non oltre il 5 marzo successivo alla data di scadenza degli affidamenti in essere, a valle della pubblicazione di apposito bando.
5. L'Amministrazione comunale, su indicazione della Commissione Consultiva Pascoli, assegnerà i lotti di pascolo mediante specifica deliberazione di Giunta Comunale
6. La richiesta di assegnazione dei pascoli comunali da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art.13 comma 3 lettera b) dovrà essere compilata sull'apposito modulo, predisposto dal Comune indicando nello stesso il comprensorio di pascolo a cui la richiesta si riferisce. A questa dovrà essere allegata obbligatoriamente la documentazione indicata nel bando, pena l'esclusione della richiesta. In particolare sarà necessario predisporre un'offerta tecnica riportante una proposta di miglioramento dei fondi, delle strutture e della gestione del pascolo.
7. Agli imprenditori agricoli residenti con bestiame non stanziale o non residenti è consentito prendere in affitto capi in guardiania alle medesime condizioni valide per i titolari di diritto di uso civico riportate all'art.15 commi 6 e 7.
8. La documentazione presentata e l'offerta tecnica di cui all'art.15 comma 5 sono sottoposte a valutazione da parte del Comune, secondo i criteri e secondo le modalità indicate nei bandi. Il Comune, a mezzo della Commissione Consultiva pascoli, può inoltre imporre prescrizioni relative ad aspetti tecnici aggiuntivi, complementari o integrativi rispetto a quanto presentato nell'offerta tecnica. Tali prescrizioni dovranno essere integrate negli eventuali Piani Pastorali Aziendali, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. La Commissione Consultiva pascoli ha facoltà di effettuare sopralluoghi in campo per verificarne l'applicazione.
9. Nel caso in cui pervengano più richieste per le superfici ricadenti entro il medesimo comprensorio, le superfici comunali non assegnate ai sensi dell'art.14, saranno assegnate dal Comune, secondo il parere della Commissione Consultiva pascoli, al richiedente che ottiene il punteggio più elevato ottenuto sulla base della valutazione dell'offerta tecnica e della documentazione richiesta, secondo i criteri e secondo le modalità indicate nei bandi. Tale assegnazione avverrà entro il 25 marzo.
10. La gestione dei comprensori di cui non sia stato possibile disporre l'assegnazione, potrà essere svolta direttamente dal Comune, o da specifiche associazioni locali di allevatori aderenti a consorzi o cooperative.

11. Eventuali superfici rimaste inutilizzate in sede di concessione possono essere oggetto di trattativa privata e, quindi, secondaria concessione, anche negli anni successivi su richiesta degli imprenditori agricoli di cui all'art.13 comma 3 lettera b). La durata della concessione non potrà superare gli anni residui alla durata dei contratti stipulati per gli altri comprensori di pascolo.

Art. 17 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Le assegnazioni di cui all'art.15 e art.16 sono soggette a canone di concessione.
2. Il Comune stabilisce e aggiorna il canone di concessione delle superfici a pascolo Comunali, secondo il parere della Commissione Consultiva pascoli. Il Comune si riserva la facoltà di differenziare il canone tra gli utenti di cui all'art.13 comma 3 lettera a) e lettera b).
3. Il Comune può procedere alla riscossione del canone interamente mediante indennizzo economico, oppure riservandone una quota, di norma non superiore al 50%, da svolgere in opere di miglioramento dei pascoli, del territorio, delle strutture e delle infrastrutture, in accordo con i principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.
4. Gli affidatari possono proporre le opere di miglioramento dei pascoli, del territorio, delle strutture e delle infrastrutture in all'atto di presentazione dell'a domanda di affidamento o all'inizio di ogni stagione di pascolo, non oltre 1 Giugno, descrivendo la l'opera che si propone di realizzare, le tempistiche di realizzazione e il suo importo
5. Le opere di cui al comma 4 dovranno essere autorizzate dal Comune medesimo, a mezzo della Commissione Consultiva pascoli, anche sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici.

ART. 18 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEI PASCOLI COMUNALI

1. Compiute le formalità di assegnazione e disposta la concessione dei comprensori di pascolo, gli assegnatari resteranno vincolati verso il Comune, mentre il Comune lo sarà solo ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione.
2. La sottoscrizione del relativo contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del pascolo. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'assegnatario, quest'ultimo si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà all'affidamento in favore del concorrente, che, dopo l'assegnatario dichiarato decaduto, ha presentato l'offerta con il punteggio più elevato.
3. Tutte le imposte, le tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'aggiudicatario. Questi dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, i seguenti documenti:
 - Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone sotto forma di contratto di fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di Coazze, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni, a garanzia e tutela degli obblighi gestionali e delle opere di miglioramento contenute nel contratto di concessione secondo le modalità e con le tempistiche indicate nel bando e nel capitolato di concessione.
 - Idonea Polizza assicurativa a copertura di ogni rischio compresi il furto, R.C. e incendio derivanti dall'esercizio dell'attività svolta secondo le modalità e con le tempistiche indicate nel bando e nel capitolato di concessione.
 - Copia del/dei Documento/i unico/i di regolarità contributiva.
 - Idonea Polizza assicurativa per lo smaltimento delle carcasse.
4. In caso di non completa o irregolare redazione e/o presentazione dei documenti indicati nel comma precedente, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione provvisoria, la medesima non è regolarizzata definitivamente e la

concessione affidata al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento od altro.

5. Il canone annuo dovrà essere pagato presso la tesoreria Comunale entro il 30 Ottobre di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito. Decorso tale termine il concessionario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti dalla legge. In caso di mancato pagamento del canone di concessione entro il 31 Dicembre dello stesso anno, l'Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione e ad incamerare la cauzione prestata nonché ad attivare la procedura di rivalsa sul concessionario prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Capo III DISPOSIZIONI GENERALI

Art.19 OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DEI PASCOLI COMUNALI

1. È fatto obbligo agli affidatari di pascoli comunali di:
 - Gestire direttamente (in prima persona o con manodopera aziendale salariata) il comprensorio di pascolo e il bestiame.
 - Utilizzare tutte le superfici assegnate ed i fabbricati eventualmente relativi.
 - Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati e pascoli.
 - Mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro ed eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice Civile e indicato nel capitolato di concessione. La manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico al concessionario;
 - Provvedere, prima della demonticazione, a tutte quelle operazioni (svuotamento delle condutture idriche, puntellamento dei tetti, sigillatura porte e finestre, ecc.) atte al mantenimento del bene concesso;
 - Provvedere allo spargimento del letame depositato sotto le tettoie o nelle immediate vicinanze entro il mese di ottobre di ciascun anno, razionalmente sui terreni pascolivi magri;
 - Realizzare, a proprio carico, gli interventi indicati nel bando di gara e nel capitolato di gestione;
 - Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario dai pascoli e dai fabbricati.

ART. 20 CONTROLLI SUI PASCOLI PRIVATI E COMUNALI

1. Il sindaco (o un suo delegato), qualora necessario con il supporto della Commissione Consultiva pascoli, si riserva di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni. La Commissione Consultiva pascoli nei suddetti verbali può indicare prescrizioni sulla gestione o interventi specifici da eseguire. Il verbale contiene anche le eventuali sanzioni.
2. Qualora il conduttore si sia impegnato alla realizzazione di opere di miglioramento secondo le modalità previste negli art. 15 e 16, Il sindaco (o un suo delegato) e la Commissione Consultiva pascoli possono effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza con quanto indicato nel capitolato di concessione. In caso di riscontro di inadempienze viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare eventuali ritardi e le mancate rispondenze rispetto al capitolato.

3. L'amministrazione comunale potrà in ogni tempo far eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei fabbricati, degli impianti o dei pascoli ecc. Constatata l'inosservanza degli obblighi sopraindicati, farà eseguire i lavori necessari a riportare il bene nell'originale condizione di efficienza e le spese relative a tali interventi saranno a carico del concessionario.

ART. 21 VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1. Alla stipula e alla scadenza della concessione dei fabbricati e dei pascoli di proprietà comunale la Commissione Consultiva pascoli effettua un sopralluogo, in contraddittorio con il concessionario, inteso a verificarne lo stato. Al termine del sopralluogo viene redatto apposito verbale di consegna e di riconsegna contenente elementi per la quantificazione degli eventuali danni ai pascoli, alle strutture o alle infrastrutture.

ART. 22 DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

1. Ai sensi dell'art.12, non sussistono diritti di prelazione sui terreni di proprietà comunale, in quanto gravati da diritto di uso civico.
2. Qualora sussistano più richieste da parte di aventi diritto di uso civico, ai sensi dell'Art. 15, per un medesimo comprensorio il Comune, al fine di favorire una più efficace pianificazione degli interventi pastorali nel lungo termine per pubblica utilità, dà priorità alla continuità gestionale.
3. Qualora sussistano più richieste da parte di imprenditori agricoli con bestiame non stanziale o non residenti, ai sensi dell'Art. 16, per un medesimo comprensorio, può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del conduttore uscente, fermo restando quanto riportato all'Art. 27, comma 1.

ART.23 SUBAFFITTO

1. Il concessionario non può concedere l'uso o subaffittare in ogni forma ad altri né tutti, né in parte i pascoli comunali e gli eventuali relativi fabbricati assegnatigli.

Art.24 RINNOVI, PROROGHE

1. E' escluso il rinnovo tacito e, pertanto, la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o disdetta.
2. E' facoltà del Comune prorogare la durata dei contratti di concessione per particolari situazioni, e, comunque, la concessione non potrà superare nella sua totalità i 10 anni consecutivi.

ART. 25 PROVENTI DEI PASCOLI COMUNALI

1. Le entrate derivanti dalla concessione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale sono utilizzate dal Comune prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari, strutturali e infrastrutturali, nonché iniziative di valorizzazione del territorio con ritorni a favore degli abitanti di Coazze.

TITOLO IV

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.26 SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, in caso di inosservanza del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni (oltre a quelle previste da eventuali norme su specifiche materie):

- a) Qualora il concessionario si sia impegnato alla redazione di un PPA: respingimento del PPA o mancata consegna (o consegna oltre i termini previsti) del PPA, della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Consultiva pascoli, o di ogni altra documentazione relativa: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
 - b) Pascolo in aree sottoposte a divieto di pascolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
 - c) Pascolo al di fuori dei periodi consentiti nel presente Regolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
 - d) Sovraccarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo;
 - e) Sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo;
 - f) Sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l'incolumità di terzi: da € 25 a € 500 per ogni violazione;
 - g) Violazione delle norme generali di gestione dei pascoli di cui all'art.10: da € 25 a € 500 per ogni violazione;
 - h) Mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 500 per ogni violazione.
2. Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione sono applicati i seguenti interessi di mora:
 - a) Dal 10° al 30° giorno di ritardo: 20% di aumento
 - b) Dal 31° al 60° giorno di ritardo: 30% di aumento
 - c) Oltre il 60° giorno di ritardo: 50% di aumento
 3. Per ritardata o incompleta realizzazione degli interventi proposti dal concessionario in fase di affidamento: fino al dieci per cento dell'ammontare delle opere.

ART. 27 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. Nel caso di richieste da parte di aventi diritto di uso civico intercorse durante il periodo di concessione a soggetti di cui all'art.13 comma 3 lettera b), ovvero nel caso in cui i pascoli risultino situati nell'ambito del territorio di bonifica integrale per i lavori di sistemazione idraulico-forestale o di miglioramento pascoli in genere, al Comune resta la facoltà in qualunque momento di rescindere il contratto con il semplice preavviso di un anno senza nulla dovere al concessionario a titolo di danno o indennizzo per mancato sfruttamento dell'alpeggio.
2. Oltre a quanto riportato nel comma precedente, la risoluzione del contratto di concessione di pascoli comunali (in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento pascoli) è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente nei seguenti casi e secondo le modalità dettagliate nei capitoli di concessione:
 - Mancata firma del contratto di concessione alla data convenuta;
 - Subaffitto;
 - Mancato pagamento della fidejussione o mancato reintegro della medesima nel caso il Comune dovesse accedervi per far fronte ad inadempienze del concessionario;
 - Mancato pagamento del canone di concessione annuo entro il 31 Dicembre;
 - Assenza di pascolamento, anche per il periodo di un solo anno.
 - Sottocarico accertato (carico monticato inferiore del 10% del carico minimo del comprensorio), per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione.

- Sovraccarico (carico monticato superiore del 10% del CMM del comprensorio) accertato, per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione.
- Mancato rispetto, accertato, delle norme del Regolamento pascoli o di norme vigenti o di impegni inseriti nel capitolato di concessione;
- Reiterazione accertata per due volte nella medesima stagione di qualsiasi inadempienza.
- Reiterazione delle medesime violazioni in più stagioni di conduzione del pascolo
- In caso di provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali a carico del concessionario.
- Decesso del concessionario qualora questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.
- Fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica.

ART.28 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui si manifestino situazioni non previste nel presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di disporre provvedimenti differenti a quanto qui disposto, previo parere della Commissione Consultiva pascoli.